

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 57 - 31673/2010

OGGETTO: Progetto: *Campagna di attività presso il cantiere “B” di Corso Mortara nell’ambito degli interventi di realizzazione del passante ferroviario di Torino.*

Comune: Torino

Proponente: Servizi Ambientali Piemontesi srl

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 23/06/2010, la Società Servizi Ambientali Piemontesi srl, con sede legale in Alessandria, Frazione Spinetta Marengo, Via Rana – Zona D5, Codice Fiscale e Partita IVA 01829670064, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Campagna di attività presso il cantiere “B” di Corso Mortara nell’ambito degli interventi di realizzazione del passante ferroviario di Torino*" in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non ricadente neppure parzialmente, all’interno di aree naturali protette*";
- in data 23/06/2010 era stata effettuata, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 "*D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*" la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 01/07/2010 è stato pubblicato sull’Albo Pretorio della Provincia di Torino l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- l’istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. n. 557469 del 08/07/2010 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all’art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998;

Rilevato che:

- la campagna mobile di recupero (operazione R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” dei cui all’allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06) sarà effettuata nell’ambito degli interventi per la realizzazione del “Passante ferroviario di Torino”, nel tratto fra C.so Vittorio Emanuele e C.so Grosseto. La Società esecutrice dei lavori, Società Passante Torino S.c.r.l. intende affidare alla Società Servizi Ambientali Piemontesi S.R.L. il recupero di determinati quantitativi di rifiuti inerti da demolizione mediante impianto mobile da posizionare in corrispondenza del cantiere operativo B di Corso Mortara;
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile (OM TRACK modello ULISSE TK 096F) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall’impianto di recupero (circa 30.000 mc, 45.000 t circa) saranno rifiuti speciali non pericolosi costituiti da conglomerati di cemento armato, laterizi e intonaci, derivanti dalle attività di demolizione individuati con codice CER 17 09 04 “rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03”;
- Si prevede la produzione di rifiuti quali scarti delle operazioni di recupero del rifiuto da costruzione e demolizione; in particolare si prevede la produzione di:
 - 225 tonnellate (circa 225 mc) di scarti di natura plastica e di gomma (CER 19 12 04) separati dal rifiuto in ingresso in testa alla macchina.
 - 900 tonnellate (circa 115 mc) di rifiuti di natura metallica (ferro e acciaio CER 19 12 02) selezionati da apposito deferrizzatore in coda alla macchina;
- è intenzione del proponente la produzione di circa 43.875 t di materie prime secondarie compatibili alle specifiche descritte nell’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 15/07/2005, n. UL/2005/5205;
- si stima che la campagna avrà una durata di 60 giorni naturali e consecutivi;

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati, ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

- l’attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l’impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è l’OM TRACK modello ULISSE TK 096F;
- l’impianto è stato autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. con Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente e Territorio della Provincia di Alessandria (Prot. Gen. n. 20090026778 del 26.02.09);
- il provvedimento autorizzativo sopra riportato, insieme all’allegato “A”, contiene prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- dal confronto fra gli elaborati forniti dal proponente e gli elaborati (Revisione aggiornata n. 13 del 26/4/2010) del “*piano de gestione delle terre e rocce da scavo*” relativo agli interventi di realizzazione del passante ferroviario di Torino approvato dal Comune di Torino con D.D. n. 42 del 23/01/2010 e successivamente autorizzato da Italferr s.p.a. con numero di servizio 1681 del 10/2/2010), parrebbero verificarsi presso il “cantiere B” interferenza fra le aree destinate alla campagna mobile di frantumazione e le aree destinate al deposito delle terre e rocce da scavo ;

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dell’impianto mobile, possono considerarsi adeguate a limitare l’impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;

- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - al fine del rilascio del nulla osta alla campagna mobile di frantumazione, il proponente dovrà dare atto al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, mediante adeguata relazione tecnica, della non interferenza nel “cantiere B” fra gli interventi in progetto e quanto previsto dal “*piano de gestione delle terre e rocce da scavo*” relativo agli interventi di realizzazione del passante ferroviario di Torino;
 - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente e Territorio della Provincia di Alessandria (Prot. Gen. n. 20090026778 del 26.02.09);
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga acustica ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00 rilasciata dal Comune di Torino con provvedimento annuale prot. n. 135 del 12/01/2010;
 - posizionare i cumuli dei materiali da trattare e trattati in maniera da costituire barriera acustica nei confronti dei recettori sensibili individuati;
 - occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. L'ingresso e l'uscita dell'area di cantiere deve essere presidiato da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto che dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri.
 - si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri.
 - le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse.
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
 - all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998” D.Lgs n. 22/97. *Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*”
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Campagna di attività presso il cantiere “B” di Corso Mortara nell’ambito degli interventi di realizzazione del passante ferroviario di Torino*” presentato dalla Società Servizi Ambientali Piemontesi srl, con sede legale in Alessandria, Frazione Spinetta Marengo, Via Rana – Zona D5, Codice Fiscale e Partita IVA 01829670064, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 25/08/2010

Il Dirigente del Servizio
F.to in originale
dott.ssa Paola Molina